



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 442/12/CONS

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO
RECANTE IL NUOVO PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI
CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, IN CHIARO E A
PAGAMENTO, MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI
FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA
DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE
TERRESTRE E RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, ed in particolare, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 Marzo 2010 n. 73, e in particolare l’art. 5 che novella l’art. 32 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante approvazione del “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 13 ottobre 1990, n. 240;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 gennaio 2001, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

RILEVATO che l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come novellato dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, ha affidato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, la competenza ad adottare un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e a stabilire con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

a) garanzia della semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;

c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;

d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;

e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;

f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati;

VISTA la delibera n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, recante “*Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto 2010, n. 185;

CONSIDERATO che con le sentenze n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012 e n. 04661/20120, depositate il 31 agosto 2012, il Consiglio di Stato ha annullato il Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre approvato con la predetta delibera n. 366/10/CONS formulando le seguenti osservazioni: “*Nelle more delle nuove determinazioni della AGCOM in ordine alla adozione del nuovo Piano TLC sarà inevitabile un corrispondente vuoto regolamentare e, quindi, è probabile che si determini una situazione di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilità di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti. Pertanto, al fine di ridurre tale problematica conseguenza dell'annullamento in questione, è necessario che, in osservanza del principio del buon andamento, l'AGCOM medio tempore adotti, con l'urgenza del caso, ogni misura transitoria ritenuta utile allo scopo di consentire l'ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore. Data l'urgenza e la necessità di provvedere, tra le soluzioni*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

possibili appare ipotizzabile anche l'adozione di una proroga di fatto del Piano LCN annullato, fermo restando che si tratta di un rimedio da adottare in via di straordinaria urgenza. Quindi va ribadito che, comunque, l'AGCOM è tenuta ad adottare le nuove determinazioni in tema di LCN con la sollecitudine corrispondente all'obbligo di dare ottemperanza alla presente sentenza di annullamento della delibera n. 366/2010.”;

CONSIDERATO, altresì, che il Consiglio di Stato ha rilevato l'obbligo per l'Autorità di *“ripronunciarsi sull'assegnazione dei numeri ai canali in questione a seguito di una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocità di elementi di comparazione”;*

RILEVATO che con la delibera n. 391/12/CONS del 4 settembre 2012, recante *“Proroga, in via d'urgenza, del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo di cui alla delibera n. 366/10/CONS in conseguenza delle sentenze del Consiglio di Stato n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012, n. 04661/2012 depositate il 31 agosto 2012, nelle more della revisione del detto piano di numerazione”*, l'Autorità ha prorogato l'attuale Piano di numerazione nelle more della definizione del nuovo Piano, al fine di evitare un corrispondente vuoto regolamentare, con possibilità di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilità di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti, e al fine di consentire l'ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore;

RILEVATO, altresì, che con la citata delibera n. 391/12/CONS l'Autorità ha calibrato la proroga del Piano di numerazione vigente sui tempi di rinnovazione del procedimento, che comprendono gli adempimenti relativi allo svolgimento della consultazione pubblica e alla nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti sopra indicata, prevedendo per l'adozione del nuovo Piano di numerazione un termine di centottanta giorni a decorrere dall'avvio della consultazione pubblica;

CONSIDERATA, pertanto, la doverosità di avviare la consultazione pubblica entro il termine prestabilito del 4 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, con le citate sentenze, il Consiglio di Stato, nell'annullare il Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre approvato dall'Autorità con la delibera n. 366/10/CONS, ha formulato, in particolare, le seguenti osservazioni:

- con la sentenza n. 4658/2012 il Consiglio di Stato ha dichiarato l'inadeguatezza dell'utilizzo delle graduatorie Corecom di cui al Decreto Ministeriale 5 novembre 2004 n.292, recante *“Regolamento per la concessione alle tv locali dei contributi di cui all'art. 45 co.3 della legge 23 dicembre 1998 n.448”*, quale criterio per l'attribuzione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della numerazione alle emittenti locali. Ciò in quanto *“pur evidenziando tali graduatorie degli elementi potenzialmente non estranei ai criteri indicati dalla legge, tuttavia le stesse non avrebbero potuto essere utilizzate dall’Agcom ai fini dell’adozione del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”* ; infatti tali graduatorie erano *“compilate per finalità diverse da quelle per le quali veniva predisposto il piano Agcom essendo il frutto combinato di due fattori di assegnazione del punteggio e cioè del fatturato e del numero dei dipendenti”*. Il Consiglio di Stato ha, inoltre, evidenziato che la procedura per l’accesso a tali contributi avveniva su impulso volontario da parte delle emittenti locali, tanto che all’incirca il 13% di queste non compariva in tali graduatorie, non avendo presentato istanza per partecipare. Ne deriva che le graduatorie citate, essendo state adottate con una diversa *ratio* e perseguendo finalità che si discostano dai requisiti di cui all’articolo 32 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, potevano solo in parte essere considerate come un criterio di qualità e un indice di rilevamento delle preferenze degli utenti e del radicamento nel territorio, in quanto *“in esse venivano nel contempo in rilievo esigenze di sostegno all’emittenza locale, preordinate alla sola erogazione di contributi pubblici”*, costituendo, pertanto, un criterio inidoneo ad accertare le abitudini e preferenze degli utenti e il radicamento delle emittenti sul territorio.

- con la sentenza n. 4659/2012 il Consiglio di Stato ha rilevato l’illegittimità del termine di quindici giorni stabilito dall’Autorità per la consultazione pubblica indetta con delibera n. 122/10/CONS a seguito della quale è stata approvata la delibera n. 366/10/CONS, in luogo dei trenta giorni stabiliti dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 259/2003 (recante il Codice delle comunicazioni elettroniche). Con la medesima sentenza, inoltre, il Consiglio di Stato ha ulteriormente argomentato l’inidoneità dell’utilizzo del criterio delle graduatorie Corecom con riferimento all’attribuzione delle numerazioni alle emittenti locali. Infatti, essendo tali graduatorie compilate sulla base del fatturato delle emittenti, le stesse sono inidonee ad attestare le preferenze degli utenti in quanto *“anche ove si consideri che una delle principale voci di fatturato è rappresentata dalla raccolta della pubblicità, cionondimeno l’ulteriore passaggio, tra la raccolta della pubblicità e le preferenze degli utenti, rimane non dimostrato. Infatti la raccolta della pubblicità, pur se è un utile indicatore della preferenza degli utenti (in quanto di solito gli inserzionisti si rivolgono alle emittenti con maggior numero di utenti), tuttavia da solo non è univoco né sufficiente”*. Invece, le abitudini e le preferenze degli utenti si prestano ad essere soppesate più correttamente con riferimento *“all’unico indice di carattere diretto ed endogeno cioè il livello di ascolto di ciascuna emittente ed il suo radicamento nel territorio, fermo restando che il legislatore ha attribuito al criterio “abitudine dell’utente” una valenza autonoma rispetto agli ascolti-preferenze.”*

Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che *“le emittenti che non avevano chiesto le sovvenzioni per l’adeguamento delle rete, non erano inserite nelle graduatorie Corecom e comunque, anche applicando i criteri alternativi previsti, non sarebbero valutate in condizioni di parità con le altre emittenti inserite in graduatoria(...).le*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

graduatorie CORECOM, compilate su base regionale, sono intrinsecamente disomogenee rispetto alle aree di servizio delle emittenti irradianti il segnale su aree interregionali oppure soltanto provinciale: ne discende che un'emittente che, trasmettendo in più regioni, avesse numeri di LCN diversi per ciascuna delle aree servite dovrebbe provvedere ad onerosi adeguamenti tecnici per differenziare la trasmissione del numero LCN da impianto ad impianto ed evitare facili sovrapposizioni di segnale". Con riferimento al criterio della qualità delle emittenti stabilito dalla legge, il Consiglio di Stato ha evidenziato che "appare di intuitiva portata il ruolo strategico acquisito di fatto dalle emittenti locali di qualità che hanno valorizzato usi e costumi di specifiche aree geografiche, costituenti in patrimonio di cultura locale tradizionale, profana e religiosa che (attraverso servizi giornalistici e trasmissioni divulgative su feste, cibi, luoghi di culto e beni storico ambientali) viene proposta alle nuove generazioni ed alla platea di cultori ed operatori commerciali (come quelli del settore turistico ed agroalimentare oppure dei prodotti dell'artigianato), evitando sia la dispersione di tali risorse sia l'affievolimento dello spirito di identità della comunità locale in antitesi a modelli di comportamento di massa, diffusi dalle comunicazioni in rete e provenienti da altre culture, che possono essere recepiti passivamente dagli utenti e comportare effetti disaggreganti su contesti socio culturali già a rischio. Né si può dimenticare, sotto altro profilo, il contributo informativo e socio-assistenziale che l'emittente locale di qualità è in grado di offrire alla platea di utenti della propria area geografica in occasione di situazioni di emergenza, nonché di specifiche problematiche circoscritte al territorio corrispondente al proprio bacino di utenza".

Infine, nella medesima sentenza il Consiglio di Stato ha espresso rilievi in ordine all'assegnazione delle posizioni otto e nove del piano di numerazione alle emittenti "MTV – Music television" e "Deejay TV", in quanto "le posizioni otto e nove devono essere attribuite (in conformità alle abitudini e preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali) ad emittenti generaliste, ove operative, fermo restando che il criterio delle abitudini consolidate (come si è detto) ha una valenza sua propria rispetto agli ascolti, mentre Music TV e Deejay Television non possono essere inserite nella categoria delle emittenti generaliste c.d. storiche che trasmettono programmi generalisti da decenni".

- con la sentenza n. 4660/2012 il Consiglio di Stato, sempre a proposito dell'attribuzione delle posizioni 8 e 9 del telecomando ha rilevato che "gli esiti della indagine-sondaggio (con 10.000 interviste) effettuata da Demoskopea s.p.a., alla data del 2 luglio 2010, che ha portato all'individuazione di 9 canali nazionali generalisti quali preferiti nelle abitudini e nelle preferenze degli utenti, ad avviso del collegio, non risulta suffragata da corrispondente ed univoco riscontro" in quanto "secondo il sondaggio, nelle aree a ricezione analogica sui numeri da 1 ad 8 risultano sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche, mentre al numero 9 risulta sintonizzata per il 51,1% una emittente locale; la situazione, peraltro, cambia nelle aree a ricezione digitale, in cui, invece, in prevalenza su tutti i numeri da 1 a 9 del telecomando sono sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche (...). Infatti "da un lato, i dati non sono



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

univoci e, dall'altro, i risultati del sondaggio sono fuorvianti in quanto assommano elementi disomogenei, considerato che, all'epoca, in 6 Regioni era stato già effettuato lo switch-off con il passaggio definitivo alla tecnica digitale e, quindi, con la sintonizzazione incontrollata dei vari canali sul telecomando, che non poteva certo reputarsi rispondente alle abitudini e preferenze degli utenti". Il Consiglio di Stato, conseguentemente, ha ritenuto che "un argomento *ex post* a conferma di tale difetto d'istruttoria si rinviene nella stessa individuazione delle due emittenti nazionali cui la connessa determinazione del Ministero dello Sviluppo economico del 24 novembre 2010 ha attribuito i numeri 8 e 9 del telecomando: infatti MTV e DeeJay TV certamente non hanno le caratteristiche richieste per inserirsi nella categoria delle emittenti ex analogiche generaliste, poiché si tratta, all'evidenza, di emittenti con programmazione chiaramente non rivolte ad un pubblico generalizzato, ma dedicata ad una specifica fascia di utenza con prevalenza di trasmissioni sul mondo giovanile e, comunque, di programmi con impostazione per una utenza specifica, spesso tratti anche da emittenti anglofone (per cui sono diffuse in lingua inglese con i sottotitoli in italiano), nonché di spettacoli su generi musicali di tendenza per un pubblico di giovani".

- con la sentenza n. 4661/2012, il Consiglio di Stato, nel ribadire l'illegittimità dell'esiguo termine di quindici giorni concesso per la consultazione pubblica, ha comunque condiviso l'impostazione dell'Autorità secondo la quale "l'indicazione dei "canali generalisti nazionali" nell'art. 32 comma 2, citato, ai fini del rispetto delle preferenze degli utenti, si riferisce ai soli canali ex analogici, anche perché solo con riguardo a questo era ragionevole ancorare al criterio delle abitudini e preferenze l'assegnazione dei numeri di LCN" ed ha, inoltre, confermato la legittimità dell'attribuzione delle numerazioni da 10 a 19 alle emittenti locali, in quanto "l'AGCOM, visti i risultati del sondaggio Demoskopea, non poteva che attribuire alle emittenti locali i numeri da 10 a 19 in corrispondenza alle abitudini e preferenze degli utenti e tenendo conto del legame di tali emittenti con il territorio; tra l'altro in tal guisa l'AGCOM ha anche, sia pur con risultati non soddisfacenti, provveduto a valorizzare il pluralismo culturale rappresentato dal rapporto di tali emittenti con il contesto sociale del territorio. Pertanto il posizionamento dei canali nativi digitali a partire dal numero 21 LCN non costituisce una violazione dell'art. 32, comma 2, citato, oppure una discriminazione rispetto di canali storici ex analogici, ma discende direttamente dall'applicazione del parametro normativo che prescrive di attribuire i numeri del LCN nel "rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali";

CONSIDERATO che nella rinnovazione del procedimento ai fini dell'adozione del nuovo Piano di numerazione l'Autorità dovrà doverosamente tenere conto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato con le citate sentenze;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 32, comma 2, lett. f), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici prevede che l'Autorità proceda alla revisione del Piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che dalla data di adozione della delibera n. 366/10/CONS ad oggi il contesto di mercato risulta significativamente modificato in relazione al compimento del processo di definitivo spegnimento della televisione analogica terrestre avvenuto il 4 luglio 2012 e allo sviluppo di nuovi canali digitali terrestri nazionali e locali;

RILEVATO che con la delibera n. 427/12/CONS del 13 settembre 2012 l'Autorità ha avviato la procedura per la scelta del soggetto cui affidare una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocità di dati ed omogeneità di elementi di comparazione

CONSIDERATO che l'Autorità intende sottoporre a consultazione pubblica lo schema di provvedimento relativo all'adozione del nuovo Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre alla luce della necessità di modificare le parti del Piano ritenute dal Consiglio di Stato incompatibili con l'art. 32 del Testo unico e dell'opportunità di effettuarne la revisione in base allo sviluppo del mercato;

VISTA la proposta della Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di provvedimento, allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, recante *“Schema di provvedimento recante il Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo”*.

2. Le modalità di consultazione sono stabilite nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Napoli , 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Preto

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Antonio Perrucci



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO A alla Delibera n. 442/12/CONS del 4 ottobre 2012

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RECANTE IL NUOVO PIANO DI
NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE
DIGITALE TERRESTRE, IN CHIARO E A PAGAMENTO, MODALITÀ DI
ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI
AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E RELATIVE
CONDIZIONI DI UTILIZZO**

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
 - a) *Autorità*: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b) *Ministero*: il Ministero dello sviluppo economico;
 - c) *Testo unico*: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) *ambito locale televisivo*: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
 - e) *ambito nazionale*: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- f) *fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento*: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissioni di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;
- g) *operatore di rete*: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
- h) *canale*: l’insieme di programmi predisposti da un fornitore di servizi di media audiovisivi, unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico;
- i) *canale mosaico*: canale che visualizza contemporaneamente, tramite finestre, i canali offerti sulla piattaforma digitale terrestre;
- j) *canale generalista nazionale*: canale storicamente irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e simulcast analogico-digitale che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione ai sensi dell’art. 7 del Testo unico;
- k) *emittente locale*: il fornitore di servizi di media audiovisivi lineari titolare di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale, già operante in tecnica analogica e simulcast analogico-digitale;
- l) *canali nativi digitali a diffusione nazionale*: i canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito nazionale, mai diffusi in tecnica analogica;
- m) *canali nativi digitali a diffusione locale*: i canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito locale, mai diffusi in tecnica analogica;
- n) *genere di programmazione semigeneralista*: programmazione dedicata ad almeno tre generi differenziati inclusa l’informazione giornaliera, tutti distribuiti in modo equilibrato nell’arco della giornata di programmazione ivi comprese le fasce di maggior ascolto, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- o) *genere di programmazione tematico*: genere di programmazione dedicato un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento/ target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa in tecnica digitale terrestre;
- p) *genere di programmazione tematico “bambini e ragazzi”*: genere di programmazione tematico, dedicato a minori e ragazzi, delle diverse fasce di età, con finalità formative, informative o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;
- q) *genere di programmazione tematico “informazione”*: genere di programmazione tematico dedicato all’informazione, con notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, talk show anche su temi sociali e di costume;
- r) *genere di programmazione tematico “cultura”*: genere di programmazione tematico a contenuto educativo, storico, artistico, letterario o scientifico; programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; opere audiovisive italiane ed europee, teatro, lirica, documentari, rievocazioni storiche, rubriche su temi sociali e di costume;
- s) *genere di programmazione tematico “sport”*: genere di programmazione tematico, dedicato allo sport, con eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari sportivi; rubriche di approfondimento;
- t) *genere di programmazione tematico “musica”*: genere di programmazione tematico, dedicato alla musica, con programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica ed ai giovani artisti;
- u) *genere di programmazione tematico “televendite”*: genere di programmazione tematico, dedicato alle offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- v) *programma*: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
- w) *arco di numerazione*: blocco di numerazione consecutiva basato su cento numeri: il primo arco di numerazione si riferisce ai numeri 1-99, il secondo arco



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ai numeri 101 - 199, e così via. Le posizioni di avvio di ciascun arco (0, 100, 200, ecc.) sono riservate a servizi di sistema, quali la guida ai programmi e i canali mosaico;

- x) *delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni*: la deliberazione n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante la determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato, come integrata dalla delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo 2009.

2. Per quanto non diversamente previsto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

D.1

1.1. Si condividono le nuove definizioni proposte con riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali, nonché ai canali nativi digitali nazionali e locali?

1.2. Si ravvisa l'adeguatezza delle rimanenti definizioni alla luce dello sviluppo del settore? Si propongono ulteriori definizioni?

1.3. Si condivide la nuova definizione di genere semigeneralista? Si ritiene corretto che il genere semigeneralista debba irradiare informazione giornaliera ed includere almeno tre generi da distribuire in modo equilibrato nell'arco della giornata, ivi comprese le fasce di maggior ascolto?

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. Fatto salvo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre, il presente provvedimento stabilisce il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo.

2. Sulla base del presente provvedimento i decodificatori, anche integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali terrestri dispongono, ai sensi della delibera n. 216/00/CONS, di una interfaccia grafica consistente almeno nella visualizzazione della lista di tutti i canali nazionali e locali e della relativa numerazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN, che faciliti l'utilizzo dei decodificatori da parte degli utenti. Laddove tecnicamente possibile, le medesime apparecchiature dispongono di una visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione tematici, anche locali, attraverso la quale, selezionando un genere tematico, deve poter essere possibile accedere alla lista dei canali relativi allo stesso genere e scegliere il programma da visualizzare senza dover digitare il numero di canale LCN. Oltre ai generi di programmazione tematici di cui al presente provvedimento deve essere prevista un'area relativa ai programmi delle emittenti locali ricevibili nell'area locale interessata, attraverso la quale accedere alla selezione del programma locale da visualizzare.

D.2

2.1. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 2, si ritiene opportuno prevedere nuove e più aggiornate prescrizioni per quanto riguarda le guide elettroniche ai programmi (EPG) alla luce dello sviluppo dei canali digitali terrestri?

Articolo 3

(Criteri di ripartizione della numerazione)

1. Il piano di numerazione è organizzato sulla base di una numerazione aperta che inizia con una cifra a garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali e tiene conto del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali.
2. Nel primo arco di numerazione sono previsti adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio.
3. La numerazione attribuita ai canali nativi digitali a diffusione nazionale, fatti salvi i canali generalisti nazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera j), è effettuata in base alla suddivisione della programmazione nei seguenti generi: semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite.
4. Nel primo arco di numerazione non possono essere irradiati, durante l'intera programmazione, programmi rivolti a un pubblico di soli adulti, ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo *messaggeria vocale*, *hot-line*, *chat-line*, *one-to-one* e similari.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, per ciascun genere di programmazione sono riservati una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3.
6. Per i servizi di media audiovisivi a pagamento sono previste numerazioni specifiche a partire dal quarto arco di numerazione.
7. La numerazione stabilita con il presente provvedimento non pregiudica il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale.

D.3

3.1. Si ritiene che i criteri di ripartizione delle numerazioni siano tuttora validi o vadano modificati alla luce dello sviluppo di mercato?

Articolo 4

(Numerazione dei canali generalisti nazionali)

1. Ai canali generalisti nazionali, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera j), sono attribuiti, ove operativi, i numeri da 1 a 9 e, per quelli che non trovano collocazione in tale sequenza di numeri, almeno il numero 20 del primo arco di numerazione.
2. L'attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1 è effettuata sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti.

D.4

Con riferimento all'assegnazione dei numeri 7, 8 e 9 ai canali nazionali ex analogici il Consiglio di Stato ha rilevato (sentenza n. 04660/2012) l'obbligo per l'Autorità di *“ripronunciarsi sull'assegnazione dei numeri ai canali in questione a seguito di una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocità di elementi di comparazione”* ed ha inoltre osservato che *“le posizioni otto e nove devono essere attribuite (in conformità alle abitudini e preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali) ad emittenti generaliste, ove operative, fermo restando che il criterio delle abitudini consolidate (come si è detto) ha una valenza sua propria rispetto agli ascolti.”*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità ha pertanto già provveduto ad avviare la procedura per la scelta del soggetto cui affidare una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocità di dati ed omogeneità di elementi di comparazione, le cui risultanze confluiranno nel procedimento di rivisitazione del Piano.

4.1. In merito all'assegnazione dei numeri 7-8-9, quali osservazioni si esprimono?

Articolo 5

(Numerazione delle emittenti locali)

1. Alle emittenti locali, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera k), sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e da 71 a 99 del primo arco di numerazione.
2. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono blocchi attribuiti alle emittenti locali con la medesima successione del primo.
3. Il settimo arco di numerazione è riservato alle emittenti locali.
4. Al fine di valorizzare la programmazione di qualità e quella legata al territorio, le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite a partire dal numero 10, secondo la collocazione derivante da apposite graduatorie regionali predisposte dal Ministero dello sviluppo economico assegnando i punteggi in relazione alle seguenti aree di valutazione: qualità della programmazione, preferenze degli utenti e radicamento nel territorio, secondo i criteri di valutazione di cui ai commi 5 e 6.
5. La qualità della programmazione è valutata in base ai piani editoriali degli ultimi cinque anni e ai dipendenti impiegati fino ad un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione irradiata, valutata fino ad un massimo di punti ----;
 - b) quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione, valutata fino ad un massimo di punti ----;
 - c) quota percentuale di programmi autoprodotti legati al territorio sul totale della programmazione irradiata, al netto di quelli a carattere informativo valutata fino ad un massimo di punti ----;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- d) numero di edizioni quotidiane di telegiornali in relazione alla loro durata complessiva, valutato fino ad un massimo di punti ----;
- e) quota percentuale di programmi culturali, formativi e dedicati ai minori, valutata fino ad un massimo di punti ----;
- f) numero di dipendenti impiegati, valutato fino ad un massimo di punti ----.

Ai fini dell'applicazione del presente comma non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita.

6. Le preferenze degli utenti ed il radicamento sul territorio, sono valutati in base agli indici di ascolto, alla storicità e al grado di copertura, fino ad un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) le preferenze degli utenti sono valutate in base agli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel negli ultimi [cinque/tre] anni, così come documentati dalle emittenti richiedenti, fino ad un massimo di punti -----;
- b) la storicità dell'emittente espressa in numero di anni di irradiazione del programma è valutata fino ad un massimo di punti ----;
- c) il grado di copertura del programma irradiato, anche mediante multiplex di operatori terzi, è valutato fino ad un massimo di punti ----.

7. Le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali, di cui ai commi 1, 2 e 3, successive a quelle attribuite ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7 sono utilizzate per la diffusione dei canali nativi digitali a diffusione locale diversi dai canali di cui al comma 4 sulla base della data di avviamento del programma e degli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel.

8. Alle emittenti locali che diffondono il medesimo programma su più regioni e che intendono richiedere l'attribuzione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti, sono attribuiti i numeri da 75 a 84 sulla base di graduatorie per aree pluriregionali di diffusione redatte secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7.

D.5

5.1. Si condividono i nuovi criteri proposti per l'attribuzione delle numerazioni alle emittenti locali in sostituzione delle graduatorie dei Corecom?

5.2. Si condividono gli elementi individuati per la valutazione della qualità della programmazione, del radicamento sul territorio, nonché il ricorso agli indici di ascolto Auditel per la valutazione delle preferenze degli utenti? Quale si ritiene essere il periodo più congruo per la rilevazione degli indici di ascolto?



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5.3. Si condivide l'applicazione ai canali nativi digitali in ambito locale dei medesimi criteri utilizzati per i canali nativi digitali in ambito nazionale in luogo dell'applicazione delle graduatorie dei Corecom e della riserva automatica di sei numeri per ciascun soggetto?

Articolo 6

(Numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro)

1. Ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono attribuiti i numeri da 21 a 70 del primo arco di numerazione, suddivisi nei seguenti generi di programmazione: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite.
2. L'attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1, è effettuata sulla base di una suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi, secondo l'ordine di cui al comma 1; nel caso di richieste superiori alla disponibilità di numeri in relazioni ai generi di cui al comma 1, le numerazioni relative al genere di programmazione "televendite" sono collocate nel secondo arco di numerazione.
3. La dimensione di ciascun sottoblocco è individuata dal Ministero in relazione all'offerta esistente e in base alle richieste formulate dai fornitori di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre alla data di emanazione del bando di cui all'articolo 10 e riservando comunque una percentuale non inferiore al 30 per cento di ciascun sottoblocco a disposizione per soggetti nuovi entranti.
4. Ai fini dell'attribuzione del numero ai canali nazionali già irradiati in tecnica digitale terrestre, in ciascun sottoblocco, si considera la data di avviamento del programma in tecnica digitale terrestre e gli indici di ascolto rilevati dalla società Auditel.
5. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono blocchi e sottoblocchi con la medesima successione del primo, salvo l'eventuale inserimento del sottoblocco riservato al genere di programmazione tematico "televendite" a partire dal secondo arco di numerazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.6

6.1. Si reputa tuttora congrua, alla luce dello sviluppo del mercato, la riserva dei numeri da 21 a 70 stabilita al comma 1 dell'articolo 6 per le emittenti nazionali nel primo arco di numerazione?

6.2. Si reputa tuttora congrua, alla luce dello sviluppo del mercato, la riserva del 30% di ciascun sottoblocco per eventuali soggetti nuovi entranti di cui al comma 3 dell'articolo 6?

6.3. Si reputano validi, alla luce dello sviluppo del mercato, i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 6 per l'attribuzione dei numeri in ciascun sottoblocco?

6.4. Si reputa opportuno, alla luce dello sviluppo del mercato, confermare la ripetizione della numerazione assegnata alle emittenti nazionali nei diversi sottoblocchi di ciascun arco di numerazione successivo al primo, di cui al comma 5 dell'articolo 6?

Articolo 7

(Numerazione per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto)

1. Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto, cui è stata già attribuita una numerazione nel primo arco di numerazione è riservata la numerazione nel secondo e terzo arco di numerazione, con attribuzione, ove possibile, di una posizione corrispondente a quella del primo arco, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente.

D.7

7.1. Si reputa opportuno, alla luce dello sviluppo del mercato, confermare il criterio della ripetizione della numerazione per le trasmissioni differite dei medesimi palinsesti di cui all'articolo 7?

Articolo 8

(Numerazione dei servizi di media audiovisivi a pagamento)



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Ai servizi di media audiovisivi a pagamento sono riservati il quarto e quinto arco di numerazione.
2. Le numerazioni per i servizi di cui al comma 1 sono attribuite sulla base dell'offerta/pacchetto a pagamento di ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento. L'attribuzione di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento è determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della effettiva necessità in base ai contenuti a pagamento trasmessi. L'attribuzione della numerazione ai sensi del presente provvedimento non pregiudica la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali.
3. Le offerte a pagamento rivolte ad un pubblico adulto devono prevedere sistemi di controllo specifici e selettivi a tutela dei minori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

D.8

8.1. Si reputa tuttora congrua, alla luce dello sviluppo del mercato, la riserva del 4° e 5° arco ai servizi di media audiovisivi a pagamento di cui all'articolo 8?

Articolo 9

(Numerazione di ulteriori servizi)

1. Alle numerazioni per i canali diffusi in alta definizione (HD) è riservato il sesto arco di numerazione. Ai canali che costituiscono *simulcast* di quelli già diffusi in definizione standard (SD), è attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella già attribuita nel precedente arco di numerazione al canale in SD, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente.
2. Alle numerazioni per i servizi di radiofonia è riservato l'ottavo arco di numerazione.
3. Ad ulteriori tipologie di servizi sono riservate le numerazioni successive all'ottavo arco di numerazione.
4. Ai servizi di sistema, quali le guide ai programmi e i canali mosaico, sono riservati i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D. 9

9.1. Si reputa tuttora congrua, alla luce dello sviluppo del mercato, la riserva di un intero arco in alta definizione (HD)?

9.2. Si reputa tuttora congrua, alla luce dello sviluppo del mercato, la riserva di un intero arco di numerazione per i servizi di radiofonia?

9.3. Si reputa tuttora congrua, alla luce dello sviluppo del mercato, la riserva delle ultime numerazioni ad ulteriori tipologie di servizi?

Articolo 10

(Modalità di attribuzione della numerazione)

1. Il Ministero, in prima applicazione del presente provvedimento, procede alla riattribuzione ai fornitori di servizi di media audiovisivi dei numeri, in conformità al nuovo Piano di numerazione, secondo la procedura definita al presente articolo.
2. Il Ministero pubblica i bandi nazionali, regionali e pluriregionali per l'attribuzione delle numerazioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Piano, invitando i soggetti interessati a produrre la domanda di attribuzione della numerazione nel termine prefissato dai bandi stessi. Il Ministero provvede a formare le relative graduatorie e ad attribuire le numerazioni ai soggetti richiedenti entro il termine stabilito dai bandi di gara. Le graduatorie sono rese pubbliche. Fino all'attribuzione delle nuove numerazioni restano in vigore quelle attualmente in uso.
3. Successivamente alla fase di prima applicazione il Ministero attribuisce le numerazioni disponibili su domanda dei soggetti interessati secondo la procedura di cui al comma 4.
4. Il Ministero esamina le domande pervenute con cadenza mensile. Nel caso in cui i numeri disponibili siano sufficienti a soddisfare le richieste pervenute nell'arco del mese provvede alla relativa attribuzione. Ove le numerazioni disponibili siano inferiori alle richieste pervenute, il Ministero provvede mediante sorteggio pubblico. Nel caso in cui uno stesso soggetto presenti domande per l'attribuzione di più numeri, il soggetto richiedente è ammesso al sorteggio di un solo numero per ciascun genere oggetto di richiesta. Il numero ottenuto in esito a sorteggio pubblico non può essere oggetto di scambio per almeno un anno dall'assegnazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. L'attribuzione dei numeri è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi di media audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente. Il trasferimento a terzi del titolo autorizzatorio, nei casi previsti dalla legge, include anche l'attribuzione della numerazione corrispondente. In caso di rilevante modifica editoriale della programmazione irradiata, il fornitore di servizi di media audiovisivi è tenuto a richiedere al Ministero conferma della numerazione attribuita o l'attribuzione di un nuovo numero conforme al nuovo genere di programmazione trasmesso.
6. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata dal Ministero con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.
7. Il Ministero comunica l'attribuzione dei numeri ai soggetti richiedenti e all'Autorità e li rende disponibili sul proprio sito internet. A tal fine istituisce un elenco pubblico nel quale sono riportati i numeri attribuiti ed il relativo assegnatario, nonché i numeri ancora disponibili e lo aggiorna con cadenza periodica.

D. 10

10.1. Si condividono le procedure proposte per l'assegnazione delle numerazioni nella fase di prima applicazione e per le fasi successive ?

Articolo 11

(Condizioni di utilizzo delle numerazioni)

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni sono responsabili del corretto uso della numerazione in conformità con le prescrizioni del presente regolamento. Tali soggetti sono tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza professionale, la conformità dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni comunicano al proprio operatore di rete le numerazioni di cui sono assegnatari. Nelle previsioni contrattuali tra fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento e operatore di rete deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di trasmissione e multiplazione a seguito della sospensione o revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato da parte del Ministero ai sensi del successivo comma 8.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. In ogni caso, è fatto divieto, sia ai fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari dei numeri, sia agli operatori di rete, di utilizzare numerazioni diverse o in maniera difforme da quanto definito nel presente piano di numerazione.
4. Resta, in ogni caso, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre rispetto al piano di numerazione automatica.
5. L'attribuzione delle numerazioni da parte del Ministero comporta la corresponsione, da parte del soggetto assegnatario della numerazione, dei contributi ove previsti dalla normativa vigente.
6. È consentito, sulla base di accordi, tra fornitori di servizi in ambito nazionale, lo scambio della numerazione all'interno di uno stesso genere di programmazione, ad esclusione delle numerazioni attribuite ai canali generalisti nazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera j), previa comunicazione al Ministero e all'Autorità. Il Ministero provvede all'adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne dà comunicazione ai richiedenti e all'Autorità, provvedendo altresì all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 7.
7. È consentito, sulla base di accordi, lo scambio della numerazione tra emittenti e canali locali, qualora finalizzato a uniformare la numerazione nelle diverse zone servite da almeno una delle emittenti interessate allo scambio stesso, previa comunicazione al Ministero e all'Autorità. Il Ministero provvede all'adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne dà comunicazione ai richiedenti e all'Autorità, provvedendo altresì all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 7.
8. In caso di mancato rispetto del presente provvedimento o delle ulteriori condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite dal Ministero, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero, dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.
9. Ulteriori condizioni di utilizzo sono stabilite dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Testo unico.
10. In caso di mancata comunicazione all'Autorità degli scambi di numerazione di cui ai commi 6 e 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D. 11

11.1. Si condivide la proposta che gli scambi di numerazione tra emittenti e canali locali siano comunicati, analogamente agli scambi che avvengono tra canali nazionali, al Ministero e all'Autorità?

11.2. Si condivide il richiamo nel presente testo del presidio sanzionatorio applicabile in caso di omessa comunicazione all'Autorità?

Articolo 12

(Adeguamento del Piano di numerazione)

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente piano sulla base dello sviluppo del mercato, della tecnologia e delle abitudini degli utenti, sentiti i soggetti interessati.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato B alla delibera n. 442/12/CONS del 4 ottobre 2012

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

L'Autorità, intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione sullo schema di regolamento recante il nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo.

In particolare l'Autorità invita le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con riferimento alle specifiche proposte avanzate nel testo della consultazione di cui all'allegato A della presente delibera.

Le comunicazioni potranno essere redatte anche sotto forma di emendamento agli articoli con sintetica motivazione sugli aspetti di interesse del rispondente unitamente ad ogni altro elemento utile alla consultazione di cui trattasi.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Schema di nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 442/12/CONS nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agcom@cert.agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata, ovvero, a discrezione dei rispondenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: *Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione servizi media, via Isonzo 21/b, 00198 Roma.*

Qualunque sia la modalità di trasmissione scelta, le comunicazioni dovranno essere inviate in copia, entro il medesimo termine, in formato elettronico, all'indirizzo dic@agcom.it.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza. La suddetta istanza deve pervenire all'Autorità tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, all'indirizzo dell'Autorità sopra riportato, nonché all'indirizzo di posta elettronica dic@agcom.it almeno dieci giorni prima della scadenza del termine sopra indicato. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente ed un contatto telefonico o di posta elettronica per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

Le modalità e i tempi di svolgimento dell'audizione, che potrà se del caso essere svolta in forma collettiva, verranno comunicate nell'atto di convocazione.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS e successive modifiche, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare sul sito web dell'Autorità www.agcom.it le comunicazioni fornite, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata l'indicazione dei contenuti eventualmente da sottrarre alla pubblicazione.